



COMUNE DI CASTELLANA GROTTES

Provincia di Bari

SETTORE IV

DEMOGRAFICI - FINANZIARIO - TRIBUTI

DETERMINAZIONE N. 147 del 31/12/2015

Raccolta Ufficiale

N. 1143

Del 22/02/2016

OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del Comune di Castellana Grotte - Contratto d'appalto n. 2835 di Rep. del 18.01.2010 – Proroga.

IL RESPONSABILE

Visti gli art. 107, co. 2 e 3 e 109, co. 2, del T.U.E.L. - D.Lgs. 267 del 18.08.2000 – in materia di funzioni e responsabilità dei dirigenti e dei responsabili dei settori;

Visto il provvedimento sindacale n. 4423 in data 19.03.2015, con il quale è stata riconfermata alla scrivente la responsabilità del Settore IV Demografici - Finanziario – Tributi;

Premesso:

che con contratto in forma pubblica amministrativa n. 2835 di Repertorio, sottoscritto in data 18 gennaio 2010, il Comune di Castellana Grotte ha affidato alla ICA Srl – Imposte Comunali Affini – con sede legale in Roma alla via Gaetano Donizetti, n. 1 e con sede Amministrativa in La Spezia alla via Parma, n. 81 - il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del Comune di Castellana Grotte per il periodo di anni 5 (cinque) decorrenti dal 1° gennaio 2010 e sino a tutto il 31 dicembre 2014;

che con determinazione di questo Settore n. 134 in data 31.12.2014, per le motivazioni in essa contenute, il servizio di cui innanzi è stato prorogato come disciplinato dal contratto n. 2835/2010, per anni 1 (uno), dal 1° gennaio 2015 a tutto il 31 dicembre 2015, alle stesse condizioni –anche di carattere economico;

Ritenuti ancora vigenti per l'anno 2016 l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, atteso che:

- 1) sebbene la Legge di Stabilità per il 2015 non abbia disposto un rinvio al 2016 dell'introduzione dell'imposta municipale secondaria (IMUS) di cui all'art. 11 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e ss.mm.ii., non vi è stato di fatto sino ad oggi il regolamento

governativo di cui al comma 2 dell'art. 11, di fondamentale riferimento per la stesura del regolamento comunale del nuovo tributo;

- 2) il comma 25 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016) ha di fatto abrogato l'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, istitutivo per l'appunto dell'IMUS;

Valutato che la struttura organizzativa del Comune non consente di procedere con personale proprio agli adempimenti riguardanti i tributi in questione;

Valutato l'interesse del Comune a che il servizio svolto da parte dell'appaltatore non subisca interruzioni, al fine di evitare danni derivanti dal mancato introito di tributi comunali;

Ritenuto che il permanere dell'incertezza normativa che circonda la materia dei tributi locali minori rappresenti un giustificato motivo della situazione in cui gli enti si sono ritrovati nella gestione dei propri contratti e che al momento non vi è altra soluzione che procedere ad una ulteriore proroga del rapporto contrattuale attualmente in essere con la società I.C.A. S.r.l., da La Spezia, dandosi atto tuttavia dell'avvio delle idonee procedure per l'individuazione di un nuovo Concessionario sulla base dell'assetto tributario al momento vigente;

Considerato che la suddetta società ha sempre condotto la gestione del servizio nel rispetto delle norme previste, senza segnalazioni di disservizi da parte dell'utenza e degli uffici comunali;

Appurato che la eventuale proroga a disporsi consiste nell'ampliamento dei termini di durata del contratto, consentendo all'appaltatore di proseguire gli adempimenti previsti nel contratto originario e di conseguenza non coincide con la previsione di cui all'art.57, comma 5, del D.Lgs. n.163/2006, non trattandosi di affidamento di "servizi nuovi o complementari";

Ricordato che la più recente giurisprudenza, nel confermare l'impossibilità di procedere ad un rinnovo o ad una proroga del contratto, consente invece la cosiddetta "proroga tecnica", cioè finalizzata e strettamente connessa all'indizione di una gara;

Visto il parere dell'AVCP del 16.05.2013 nel quale, in conformità all'orientamento giurisprudenziale prevalente, la medesima autorità ha individuato alcune ristrettissime ipotesi nelle quali la proroga tecnica può ritenersi ammessa, in conformità al principio di continuità dell'azione amministrativa di cui all'art.97 della Costituzione, restringendo tale possibilità "a casi limitati ed eccezionali nei quali, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare il servizio nelle more del reperimento, con le ordinarie procedure, di un nuovo contraente;

Appurato che nella concreta fattispecie sussistono integralmente i presupposti per procedere ad un'ulteriore proroga, in quanto l'Amministrazione perverrà all'indizione della procedura di gara sulla base dell'assetto tributario al momento vigente, con clausole di salvaguardia;

Ritenuto opportuno procedere alla proroga di cui trattasi per un anno e precisamente dal 01/01/2016 al 31/12/2016 in quanto:

- si evidenzia che un affidamento per un periodo inferiore all'anno sarebbe inopportuno tenuto conto del fatto che gli incassi derivanti dall'imposta di pubblicità permanente e dalla tosap permanente vengono effettuati entro il 31 gennaio di ciascun anno ai sensi del D.Lgs. n.507/1993;
- in tale modo si consente di espletare la gara per l'affidamento in concessione secondo il vigente quadro normativo o il nuovo che dovesse approvarsi nel corso del 2016;

Visto l'art. 4, 3° comma del citato contratto n. 2835/2010 che testualmente recita:

"La concessione può essere rinnovata secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla normativa vigente nel tempo o prorogata, alle stesse condizioni –anche di carattere economico–, dopo la scadenza fino a quando non sarà intervenuta nuova convenzione;"

Verificata, in base alla vigente normativa, la legittimità dell'applicazione dell'istituto della proroga, agli stessi patti e condizioni del contratto in scadenza, anche di natura economica;

Letto, altresì, l'art. 34 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE - del Capitolato Speciale d'Oneri per la Concessione di cui trattasi, richiamato dall'art. 3 del ridetto contratto n. 2835/2010, per il quale:

“Resta stabilito che la concessione si intende risolta ipso-jure, senza obbligo di pagamento da parte del Comune di alcuna indennità o compartecipazione qualora, nel frattempo, nuovi provvedimenti legislativi dovessero abolire l'oggetto della concessione o sottrarre ai Comuni la relativa gestione.”;

Richiamato il decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, cosiddetto "Milleproroghe", pubblicato in G.U. n. 302 del 30/12/2015, che all'art. 10 "Proroga di termini in materia economica e finanziaria", comma 1, ha differito al 30 giugno 2016 il termine di scadenza dei contratti per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti locali, lasciando valide tutte le disposizioni disciplinanti la fiscalità locale, di cui all'art. 3, comma 24 della legge 248/2005: la proroga, infatti, è intesa come prosecuzione di diritto di tutti i contratti trasferiti ex lege al concessionario privato (ex art. 53 d. lgs. 446/1997), mantenendo il sistema vigente sino alla data stabilita;

Richiamate, inoltre, le norme contenute nell'art. 9, comma 4 del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito in legge 07.12.2012 n. 213, in merito al divieto di procedere a nuovi affidamenti delle attività di gestione e riscossione delle entrate, in attesa del riordino della relativa disciplina;

Acquisita la disponibilità della Ditta alla prosecuzione del rapporto contrattuale, giusta nota agli atti;

Ritenuto, per quanto innanzi, di dover disporre la proroga dell'affidamento in concessione, per obiettive ragioni di opportunità, economicità e pubblico interesse;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.";

Visto il contratto Repertorio n. 2835, stipulato in data 18 gennaio 2010 e rogato dal Segretario generale comunale, avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del Comune di Castellana Grotte;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui devono intendersi riportate e trascritte:

1. Di prorogare alla Ditta Ica Srl – Imposte Comunali Affini, con sede legale in Roma alla via Gaetano Donizetti, n. 1 e con sede Amministrativa in La Spezia alla via Parma, n. 81 – l'affidamento in concessione del servizio, come disciplinato dal contratto n. 2835/2010, in scadenza al 31.12.2015, per anni 1 (uno), e pertanto dal 1° gennaio 2016 a tutto il 31 dicembre 2016, alle stesse condizioni –anche di carattere economico – stabilite nel contratto sottoscritto;

2. Di dare atto che la spesa che consegue al presente provvedimento trova copertura al l'intervento 1.01.04.03 (Cap. 186) del bilancio pluriennale 2015/2017, anno 2016 (Miss. 1, prog. 4, Tit. 1, Macroaggr. 3);

3. Di trasmettere il presente Atto alla Ditta Ica Srl – Imposte Comunali Affini, da La Spezia – perché ne abbia piena e doverosa conoscenza;

4. Di indire apposita gara d'appalto per l'affidamento in concessione del servizio di cui trattasi secondo il vigente quadro normativo, con clausole di salvaguardia, o il nuovo che dovesse approvarsi nel corso del 2016;

5. Di stabilire che alla presente determinazione venga dato adempimento così come indicato dall'art. 35 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.102 del 13.11.1997.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Visto ai sensi dell'art. 151 , c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 31/12/2015 si attesta la relativa copertura finanziaria.

Imp. 147/2015

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n. 325

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

Castellana Grotte, 22 Febbraio 2016